

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1329/87 recante modalità di applicazione del trasferimento di burro all'organismo d'intervento italiano da parte dell'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1341/86 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1246/87⁽⁴⁾, ha autorizzato gli organismi di intervento degli altri Stati membri a trasferire burro all'organismo di intervento italiano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1329/87 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito le condizioni per la vendita del burro trasferito all'organismo d'intervento italiano dall'organismo d'intervento tedesco; che, per evitare una cattiva interpretazione di detto regolamento, tale da eludere la finalità della misura, è opportuno precisare che il burro di cui trattasi deve essere utilizzato in Italia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1329/87 è sostituito dal seguente testo:

** Articolo 4*

L'organismo d'intervento italiano vende il burro messo a sua disposizione a norma del presente regolamento, ai fini della sua utilizzazione sul territorio italiano e conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 262/79, n. 3143/85 e n. 2409/86.

Nell'ambito del presente regolamento, la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 262/79 o la cauzione di destinazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3143/85, oppure la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86 sono del pari destinate a garantire l'ottemperanza dell'obbligo di utilizzare il burro sul territorio italiano.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 32.